

NOTIFICHE

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

NOTIFICHE

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2017**

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di notificazioni nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalle medesime riviste appartenenti agli anni dal 2009 al 2017. Alle sintesi seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: gennaio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-235-2 - codice: JRE142 - nic: 303 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - info@exeo.it - www.exeo.it.

SOMMARIO

[GIUDIZIO --> DECRETO INGIUNTIVO --> NOTIFICAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA --> EREDI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> NOTIFICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> SCIOPERO UFFICIO NOTIFICHE](#)

[GIUDIZIO --> TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO](#)

[GIUDIZIO --> TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO --> ERRORE SCUSABILE](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> NOTIFICA](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> NOTIFICA --> DESTINATARI](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> NOTIFICA --> DESTINATARI --> AL PROPRIETARIO CATASTALE](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> NOTIFICA --> DESTINATARI --> TITOLARI DI DIRITTI](#)

[PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> NOTIFICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> ATTI TRIBUTARI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> DECRETO ESPROPRIO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> DECRETO OCCUPAZIONE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> DICHIARAZIONE DI P.U. E IMPOSIZIONE DEL VINCOLO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> CONTENUTO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> CUMULATIVE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> ASSENTI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> COMPROPRIETARIO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> COMPROPRIETARIO --> CONIUGE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> CONDUTTORE POSSESSORE DETENTORE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> DECEDUTI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> IMPRENDITORE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> IRREPERIBILI, RIFIUTANTI, SCONOSCIUTI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> IRREPERIBILI, RIFIUTANTI, SCONOSCIUTI --> ART. 140 CPC](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> IRREPERIBILI, RIFIUTANTI, SCONOSCIUTI --> ART. 143 CPC](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> LEGALE RAPPRESENTANTE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> PERSONA DI FAMIGLIA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> PORTIERE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> PROPRIETARIO CATASTALE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> PROPRIETARIO CATASTALE --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> PROPRIETARIO EFFETTIVO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> RAGIONE SOCIALE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> A MEZZO MESSO COMUNALE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> A MEZZO PEC](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> A MEZZO POSTA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> FAX](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> NELLE FORME DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> LUOGO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO --> RACCOMANDATA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO --> RIFIUTO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> TELEMATICHE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> TERMINE PER RINNOVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> VIZIO, EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> VIZIO, EFFETTI --> RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> VIZIO, EFFETTI --> RIFLESSI SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> PROVVEDIMENTO --> NOTIFICAZIONE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> NOTIFICAZIONE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PERFEZIONAMENTO --> NON RECETTIZIO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PERFEZIONAMENTO --> NOTIFICA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PERFEZIONAMENTO --> NOTIFICA --> TERMINI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PERFEZIONAMENTO --> RECETTIZIO](#)

PROCEDURA --> NOTIFICHE

TAR SICILIA, SEZIONE I CATANIA n.2184 del 01/09/2015 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: **Nel processo amministrativo è ammessa la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata.**

Estratto: «I. Preliminarmente il Collegio da atto della ritualità del ricorso (notificato a mezzo di posta elettronica certificata), alla stregua delle considerazioni espresse in un recente arresto del C.G.A. in sede giurisdizionale (n. 520/15 del 13/7/2015), con cui si è affermato che, nel processo amministrativo, è ammessa la notifica del ricorso a mezzo P.E.C., ed al quale si fa rinvio per la ricostruzione dell'istituto e dei vari orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sull'argomento.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.17383 del 23/07/2010 - Relatore: Achille Meloncelli - Presidente: Enrico Altieri

Sintesi: **Non può farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo dell'operazione di conoscenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili o a causa di un evento che non era tenuto a conoscere qual è quella che il consegnatario individuato dall'ufficiale giudiziario non sia legittimata a ricevere atti notificati.**

Sintesi: **La relazione di notifica ha la natura di atto pubblico, che è munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti attestati dall'ufficiale giudiziario come avvenuti in sua presenza, con la conseguenza che, in difetto di querela di falso, l'attestazione contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario può essere disattesa solo quando, dal contesto dell'atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale.**

Estratto: «6. Le questioni pregiudiziali dell'ammissibilità sia del ricorso sia del controricorso. In via pregiudiziale devono essere esaminate le questioni relative all'ammissibilità sia del ricorso del Comune sia del controricorso della Società. 6.1. Il ricorso del Comune è sospettato d'inammissibilità, da parte della Società, sotto due distinti profili: a) la sua notificazione sarebbe inesistente e, comunque, b) la notificazione sarebbe stata effettuata nei confronti di una società inesistente. 6.1.1. Sotto il primo profilo, si rileva che il ricorso per cassazione del Comune è corredato della seguente relazione di notificazione: A richiesta del Comune ..., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario ... ho notificato il sujesto ricorso ... alla società SIMONETTA SRL ... nel domicilio eletto in Milano, Via San Vittore n. 36, presso lo studio del procuratore domiciliatario dr. Alessandro Valer, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale del predetto atto a mani della signora C.... impiegato dipendente incaricato a ricevere. Milano, 30/03/07 UFFICIALE GIUDIZIARIO D.F.. La Società resistente sostiene, nel suo controricorso, che la signora C. sarebbe persona del tutto estranea al soggetto intimato con il ricorso per cassazione e che l'ufficiale giudiziario sarebbe incorso in un errore materiale, scambiando la Simonetta srl con la società "Le Simonette di Cagnoni Simona Paola", che avrebbe avuto sede, al pari del

difensore domiciliario della Società, Dott. Alessandro Valer, in Via San Vittore n. 36, Milano. Ne discenderebbe che la notificazione del ricorso per cassazione sarebbe inesistente e che l'atto d'impugnazione sarebbe inammissibile. La tesi della Società è infondata. Si deve tener presente, al riguardo, che è costante e consolidato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel ritenere che non può farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo dell'operazione di conoscenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili (Corte di cassazione 14 ottobre 2005, n. 20000) o a causa... di un evento ... - che ... non era tenuto a conoscere (Corte di cassazione, Sezioni unite, 21 gennaio 2005, n. 1238), qual è quella che il consegnatario individuato dall'ufficiale giudiziario (la signora C.) non sia legittimata a ricevere atti notificati alla Simonetta srl. Inoltre, è parimenti costante e consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che la relazione di notifica abbia la natura di atto pubblico, che è munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti attestati dall'ufficiale giudiziario come avvenuti in sua presenza (Corte di cassazione 27 aprile 2004, n. 8032), con la conseguenza che, in difetto di querela di falso, l'attestazione contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario può essere disattesa solo quando, dal contesto dell'atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale (Corte di cassazione 18 gennaio 1984, n. 418). Ne deriva che, in un caso come quello in esame, nel quale il Comune ricorrente ha chiesto tempestivamente la notificazione del suo ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario, il quale ha riferito di aver compiuto l'operazione di conoscenza nei confronti della Società indicata come notificataria attraverso la consegna del documento incorporante il ricorso per cassazione ad una persona fisica dipendente dalla Società ed incaricata di riceverne gli atti, il Comune è stato legittimato a ritenere che la notificazione si sia validamente perfezionata nei confronti della Società e non può patire alcuna conseguenza negativa derivante da una causa d'invalidità o, addirittura, di inesistenza della notificazione ad esso non imputabile. A questa conclusione si giunge in base al seguente principio di diritto: "è ammissibile il ricorso per cassazione, dalla relazione della cui notificazione, redatta dal notificatore ufficiale giudiziario, risulti che la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificatario designato dal notificante". Si dà il caso, poi, che, comunque la Società sia successivamente venuta a conoscenza del ricorso per cassazione del Comune e che essa abbia presentato un controricorso, sia pure tardivo ma in tempo utile per difendersi prima della trattazione della causa. Ne deriva che solo nel caso in cui la Società non si fosse potuta difendere, si sarebbe dovuto procedere ad una rimessione in termini del Comune incolpevole dell'inesistenza della notificazione, al fine di consentire alla Società di svolgere quelle difese che essa ha in effetti potuto svolgere efficacemente con il suo controricorso, rendendo così inutile che la Corte ordinasse ai Comune la rinnovazione della notifica, che, nonostante la relazione dell'ufficiale giudiziario, si fosse rivelata, senza colpa del ricorrente, priva di perfezionamento nei riguardi dell'effettivo notificatario. In sostanza, la proposizione del controricorso, anche se tardiva, trasforma l'asserita inesistenza della notificazione in una forma d'invalidità, che si deve considerare sanata dall'esercizio effettivo e pieno del diritto di difesa, anche in forza del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost, comma 2, n. 2), che impone di evitare ogni inutile prolungamento della controversia. A siffatte valutazioni si giunge, dunque, sulla base dei seguenti principi di diritto: "è invalida, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione che, risultante al ricorrente come perfezionata sulla base della relazione dell'ufficiale giudiziario notificatore, si appalesi, invece, come non mai realizzata nei confronti del notificatario, ed è sanata, senza necessità che ne ordini la rinnovazione,

dalla proposizione tardiva, ma ammissibile, del controricorso della controparte, che abbia potuto così esercitare pienamente il suo diritto di difesa". In conclusione, in una fattispecie, confermata come quella in esame, da un lato il ricorso del Comune, incolpevole per i vizi della notificazione, deve considerarsi ammissibile e, dall'altro, il controricorso della Società è ammissibile, nonostante la sua tardività, perchè essa ha anticipato spontaneamente un comportamento difensivo, che, comunque, nel caso di sua inerzia, le si sarebbe dovuto consentire di adottare attraverso l'ordine, da rivolgere al Comune, di rinnovare la notificazione difettosa.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1750 del 03/04/2009 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Francesco Guerriero

Sintesi: L'art. 3 della legge n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere indicati e resi disponibili all'interessato in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; pertanto, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.

Estratto: «Parimenti infondato risulta il terzo motivo, incentrato sul fatto che la domanda di condono sia stata rigettata senza aver preventivamente acquisito il parere della Commissione edilizia comunale. Infatti la prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282; Sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153; Sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306) - tenuto conto della specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione edilizia e dell'assenza di una specifica previsione normativa in ordine alla necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia comunale - ritiene che nell'ambito del procedimento di condono edilizio il parere della predetta Commissione non sia obbligatorio, ma al più facoltativo. Né miglior sorte merita il primo motivo, nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che l'Amministrazione non abbia reso disponibile la relazione tecnica n. 17303 in data 24 settembre 1999, sulla quale si fonda il rigetto della domanda di condono. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6500; 18 gennaio 2005, n. 178), l'art. 3 della legge n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato. Orbene, nel caso in esame la predetta relazione tecnica è esplicitamente richiamata in motivazione ed è stata prodotta in giudizio dal Comune di Piano di Sorrento in data 10 febbraio 2009 (in esecuzione dell'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 8/2009), sicché il ricorrente non ha motivo di dolersi della violazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990.»

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> ATTI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.729 del 19/01/2010 - Relatore: Achille Meloncelli - Presidente: Enrico Altieri

Sintesi: L'avviso di accertamento del valore dei beni immobili oggetto dell'imposta di successione, che sia fornito di autonoma e sufficiente motivazione e che faccia eventualmente riferimento ad un atto preparatorio, è validamente notificato al contribuente anche senza l'allegazione dell'atto menzionato.

Estratto: «4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d'impugnazione. Il motivo è infondato. Infatti, il ricorrente scambia la motivazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria con la sua giustificazione: non è motivato per relationem, ma è sufficientemente ed autonomamente motivato l'atto amministrativo d'imposizione tributaria, che, inserendo nella sua giustificazione la menzione di atti procedurali propri della fase istruttoria, sia poi dotato di una motivazione strutturalmente indipendente dagli atti menzionati nella giustificazione, come accade nel caso di specie per le considerazioni qui di seguito esposte. Secondo quel che riferisce il ricorrente, non contestato dalla controparte, nell'avviso di accertamento, che è all'origine della controversia, si descrivono, al punto 5, i beni immobili caduti in successione: al punto 5a) si indicano, e si descrivono attraverso i loro estremi catastali di identificazione, due fabbricati, e al punto 5b) una serie di terreni. Viene, quindi, enunciato il dispositivo, che consiste nel variare in L. 1.139.884.000 il valore complessivo delle due specie di beni dal valore per essi dichiarato, altrettanto complessivamente, in L. 82.000.000. Infine, seguono i motivi dell'accertamento, che sono quelli qui testualmente riferiti nel par. 4.1.2. Ora, dal momento che la sentenza d'appello si limita ad affermare che "il valore dell'asse ereditario dichiarato era stato di lire 82.000.000 e quello accertato di L. 1.139.884.000 (L. 41.856.000 per i fabbricati e L. 1.098.028.000 per i terreni)" (pagina 2, righe 15 - 17) e che la parte interessata - il contribuente -, omettendo di assolvere il suo onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non specifica se e come dovesse ripartirsi tra fabbricati e terreni il valore dichiarato nella denuncia di successione tra le due specie di beni, si deve ritenere che il solo valore che in sede di accertamento è stato modificato dall'Ufficio è quello relativo ai terreni, mentre, con riguardo ai fabbricati, il valore indicato per ciascuno di essi in base ai coefficienti (Cat.A/7 RCL. 1248X370x80 = 36.940.800... Cat.A/5 RCL. 256x240x80 = 4.915.000") è coincidente con quello dichiarato dal contribuente, tant'è vero che egli, nel suo ricorso afferma che "il valore era... indicato complessivamente in L. 82.000.000 con l'applicazione dei coefficienti" (pagina 2, righe 18 - 19). Ne consegue che si deve ritenere che quella parte dei "Motivi dell'accertamento" che è riferita ai fabbricati è meramente riprodotiva dei calcoli effettuati dal contribuente nella sua denuncia di successione, che, sul punto, non viene, pertanto, modificata dall'avviso di accertamento. Quel che viene, invece, modificato nell'avviso di accertamento è il valore dei terreni, per i quali l'Ufficio ha adottato la motivazione che s'è qui riprodotta nel par. 4.1.2. In essa è contenuta anche la menzione che un atto dell'istruttoria procedimentale amministrativa è costituito dall'informativa del Comune di Sona. Tale menzione fa parte della giustificazione dell'avviso di accertamento, al pari di quel che si verifica, in generale, per la menzione di tutti gli altri atti preparatori e delle norme giuridiche attributive del potere che si esercita con l'adozione del provvedimento; essa è estranea alla motivazione dell'avviso, quando, come si verifica nel caso di specie, è seguita da un'affabulazione che ha

la struttura di un'autonoma e sufficiente motivazione, perché da conto, attraverso l'indicazione dei relativi mappali, che la metà dei terreni ricade in zona di espansione residenziale, con un dato indice di edificabilità, mentre gli altri ricadono in zone destinate a verde privato o ad attrezzature pubbliche e di pubblico interesse. Fermo, dunque, che l'avviso di accertamento è in tal modo sufficientemente ed adeguatamente motivato, non è stato certo impedito al contribuente, il quale avesse a suo tempo ritenuto che esistesse difformità o contraddizione tra provvedimento ed atto preparatorio in esso richiamato, di esercitare il suo diritto di accesso ai documenti amministrativi e, assolvendo il suo onere probatorio, facesse valere in giudizio, fin dal primo grado di merito, l'eventuale vizio dell'avviso di accertamento.4.3. Valutazione conclusiva del primo motivo d'impugnazione e formulazione del relativo principio di diritto. Il primo motivo è, dunque, privo di fondamento, perché la norma indicata dal ricorrente, ipotizzando che essa sia stata violata dalla CTR, in quanto essa non avrebbe riconosciuto il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, non esiste nell'ordinamento giuridico, ove vige, invece, la seguente norma giuridica: "l'avviso di accertamento del valore dei beni immobili oggetto dell'imposta di successione, che sia fornito di autonoma e sufficiente motivazione e che faccia eventualmente riferimento ad un atto preparatorio, è validamente notificato al contribuente anche senza l'allegazione dell'atto menzionato".»

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> CONCESSIONE DEMANIALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.5565 del 18/10/2011 - Relatore: Elena Quadri - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: La pendenza di una domanda diretta al rilascio di autorizzazione all'installazione dell'impianto di distribuzione di idrocarburi sul medesimo suolo pubblico è sufficiente a caratterizzare la posizione dell'autore di tale domanda come quella di soggetto direttamente inciso dagli effetti dell'atto comunale, al quale, pertanto, deve essere individualmente comunicata la concessione ad altri del medesimo spazio.

Estratto: «Con il primo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado con cui è stato considerato tardivo il proprio ricorso per l'annullamento della concessione all'Automobil Club di Foggia del suolo pubblico, in quanto proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all'albo comunale, avendo dovuto il provvedimento esserle comunicato individualmente. Il motivo è fondato. L'art. 21 L. n. 1034/1971, all'epoca vigente, prevede che il ricorso giurisdizionale sia notificato entro il termine di 60 giorni dalla notifica individuale o dalla piena conoscenza da parte dell'interessato o, per gli atti per i quali non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se prevista da norme di legge o di regolamento. Secondo i principi (Cons. St. Sez. V, 22 marzo 2010, n.1661; 24 marzo 2006, n. 1534, Sez. VI, 3.10.2007, n. 5105), per i soggetti direttamente contemplati dall'atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall'effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale. Diversamente, la pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall'art. 124 d. lgs. n. 267/2000 è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi

dagli effetti dell'atto. Nella fattispecie, la pendenza di domanda, ben nota all'amministrazione per la lunga istruttoria svolta, diretta al rilascio di autorizzazione all'installazione dell'impianto di distribuzione di idrocarburi sul medesimo suolo pubblico oggetto, dapprima, di diniego a causa della necessità di svolgere una selezione competitiva, annullato dal T.a.r. con la sentenza n.211 del 2009, passata in giudicato, e, poi, assegnato, a distanza di pochi giorni dal diniego, in via diretta all'AC di Foggia, è sufficiente a caratterizzare la posizione della ricorrente come quella di soggetto direttamente inciso dagli effetti dell'atto comunale – risolvendosi questo in un nuovo diniego della sua istanza, concorrente con quella dell'ACI – al quale, pertanto, la deliberazione avrebbe dovuto essere individualmente comunicata. In assenza di una piena conoscenza – non diversamente provata dal Comune cui incombeva il relativo onere – il ricorso non poteva considerarsi tardivo e, pertanto, irricevibile. A diverse conclusioni non può condurre la premessa da cui muove la difesa del Comune, secondo cui il procedimento che avrebbe dato luogo alla impugnata delibera concernerebbe non già l'autorizzazione all'installazione di impianto, ma la delocalizzazione di impianto già esercito dall'AC in altro luogo, a seguito dell'accertata incompatibilità con la normativa in materia di distanze, cui risulterebbe estranea la ricorrente. Anche nel procedimento di delocalizzazione, stante l'identità dell'area oggetto della preventiva domanda della ricorrente, quest'ultima va infatti considerata quale soggetto individuato che, sebbene diverso dal diretto destinatario dell'atto, subisce tuttavia un pregiudizio diretto dal provvedimento conclusivo di cui deve, pertanto, essere informata. In carenza di comunicazione, quindi, non può ritenersi che il termine per l'impugnazione decorra dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto conclusivo del procedimento (Cons. St. Sez. IV, 13.7.2011, n. 4239). Anche a voler considerare, quindi, la diversità dei procedimenti, gli effetti pregiudizievoli direttamente incidenti sulla posizione della sig. F. inducono il Collegio a ritenere rilevante, ai fini del termine per l'impugnazione dell'atto finale, la conoscenza individuale.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.2458 del 04/05/2011 - Relatore: Renata Emma Ianigro - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Trattandosi di atto limitativo della sfera giuridica dei privati, la revoca di concessione cimiteriale si perfeziona nei suoi elementi costitutivi all'esito del procedimento instaurato dal Comune, ma non acquista efficacia nei confronti degli eredi se non sono rispettate le forme dettate dall'art. 21-bis della legge n. 241/1990, anche per quanto riguarda la notifica agli irreperibili.

Estratto: «1.4 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alle censure mosse avverso la notifica del provvedimento definitivo di revoca, dal momento che l'art. 21 bis della legge n. 241/1990, per i provvedimenti che, come quelli in esame, risultino limitativi della sfera giuridica dei privati, richiede che la comunicazione venga effettuata “anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”. Non può dubitarsi della riconducibilità della revoca in esame all'ambito degli atti “limitativi della sfera giuridica dei privati” dal momento che essa andava ad incidere, innanzitutto, sulla destinazione delle spoglie mortali delle persone ancora defunte nella tomba oggetto di concessione perpetua, nonché sull'esercizio dello ius sepulchri trasferibile in capo agli eredi, jure sanguinis oppure jure successionis, secondo la volontà del fondatore

del sepolcro. Sotto tale profilo deve ritenersi che l'atto di revoca, pur perfezionatosi nei suoi elementi costitutivi all'esito del procedimento instaurato dal Comune, non avesse tuttavia acquisito efficacia nei confronti dei destinatari, non avendo il Comune adottato le forme di notifica peculiari prescritte dalla legge per gli atti limitativi della sfera giuridica dei privati.»

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> DECRETO ESPROPRIO

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.1442 del 23/11/2016 - Relatore: Silvana Bini - Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: La mancata notifica al proprietario del terreno del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, ma comporta soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, impedendone il decorso.

Estratto: «Viene lamentata la violazione dell'art 23 DPR n.327/2001, dell'art 21 bis L. 241/90, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, la carenza dei presupposti e di istruttoria, poiché il decreto di esproprio non è stato notificato ai proprietari, pur essendo un atto recettizio. Il motivo non è fondato, in quanto, secondo l'orientamento prevalente, la mancata notifica al proprietario del terreno del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, ma comporta soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/07/2016, n. 3417).»

PROCEDURA --> NOTIFICHE --> ATTI DA NOTIFICARE --> DECRETO OCCUPAZIONE

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.4173 del 29/08/2017 - Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Santino Scudeller

Sintesi: Le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettività dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge, pertanto, la sua comunicazione non è elemento integrativo né requisito di validità né condizione di efficacia dell'atto, e la mancata notificazione del decreto d'occupazione d'urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che la mancata sua notificazione è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto.

Estratto: «b) invero, “le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione - o di proroga della medesima - al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettività dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge” (Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1999 n. 1387), pertanto, la sua comunicazione non è elemento integrativo né requisito di validità né condizione di efficacia dell'atto;c) ciò posto, “la mancata notificazione del decreto d'occupazione d'urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che la mancata sua notificazione è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto” (Cons. di St., sez. IV, 24 novembre 2014 n. 5802 e 15 luglio 2013 n. 3861);d) in conclusione, “ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'avviso di avvio del procedimento non è necessario per il procedimento di occupazione d'urgenza ma solo con riferimento al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 gennaio 2004 n. 357).»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.818 del 20/04/2017 - Relatore: Agnese Anna Barone - Presidente: Francesco Brugaletta

Sintesi: La mancata notificazione del decreto di occupazione di urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione con la conseguenza che la mancata notificazione del decreto medesimo è rilevante soltanto ai fini di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto: e ciò, in assenza di una norma che disponga diversamente, in quanto la notificazione è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non ne rappresenta un elemento costitutivo.

Estratto: «È infondato il motivo di ricorso concernente l'omessa notificazione del decreto di occupazione ad alcuni degli odierni ricorrenti atteso che secondo consolidata giurisprudenza la mancata notificazione del decreto di occupazione di urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione con la conseguenza che la mancata notificazione del decreto medesimo è rilevante soltanto ai fini di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto: e ciò in quanto - nella constatata assenza di una disposizione normativa che esplicitamente preveda nella specie la notificazione dell'atto a pena di invalidità dello stesso - la notificazione è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non ne rappresenta un elemento costitutivo (cfr, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2016, n. 4850; Cons Stato Sez. IV, 15 luglio 2013, n. 3861; T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, 26 giugno 2014, n. 3513).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.505 del 21/03/2017 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Francesco Riccio

Sintesi: La mancata notificazione del decreto d'occupazione d'urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo detta notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che la mancata sua notificazione è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto.

Estratto: «- i ricorrenti lamentano la omessa notificazione del decreto di occupazione impugnato, ma tale circostanza non ha la ventilata attitudine patologica, atteso che, come da insegnamento del Massimo Consesso di G.A., “La mancata notificazione del decreto d'occupazione d'urgenza non comporta l'illegittimità dello stesso, essendo detta notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, con la conseguenza che la mancata sua notificazione è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto; del resto, l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto di esproprio, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; e ciò in dipendenza della circostanza che il decreto medesimo non ha affatto natura recettizia, e la sua successiva comunicazione non è elemento integrativo né requisito di validità né condizione di efficacia dell'ablazione, avendo solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima” (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5802);»

Sintesi: La violazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 327/2001, per notifica a meno di sette giorni dall'avvio delle operazioni di immissione in possesso, si riferisce al decreto di esproprio e non anche al decreto occupativo.

Estratto: «- i ricorrenti lamentano, altresì, la violazione dell'art. 23 del d.P.R. n. 327/2001, avendo avuto contezza del decreto di occupazione d'urgenza a meno di sette giorni dall'avvio delle operazioni di immissione in possesso, ma, di contro, va rilevato che tale norma si riferisce al decreto di esproprio e non anche al decreto occupativo;»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1339 del 01/08/2014 - Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Giovanni Iannini

Sintesi: L'art. 3, l. n. 1/1978, non prevede la previa notifica del provvedimento di occupazione di urgenza ma, sul presupposto che lo stesso sia stato adottato, impone la pubblicazione e la notifica dell'avviso in ordine alla data dell'immissione in possesso con redazione del relativo verbale.

Estratto: «2. L'impugnazione del provvedimento per omessa notifica non può trovare accoglimento. Si deve precisare, con riferimento alla normativa ratione temporis applicabile che l'art. 10 della l. 22.10.1971, n. 865 stabilisce che l'avviso di deposito degli atti relativi al procedimento di espropriazione deve essere diretto a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali. L'Amministrazione, quindi, non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura (Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2002 n. 1200; Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3850; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2940 e 18 maggio 1998, n.822). Deve, inoltre, evidenziarsi che l'omissione della notifica è inidonea a incidere, di per sé, sul procedimento espropriativo comportando solo una diversa decorrenza del termine previsto in favore del ricorrente stesso per impugnare il provvedimento in questione (cfr. Tar Campania Salerno Sez. II, 7.11.2011, n. 1763; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23-10-2009, n. 2334, secondo cui l'irritualità